

REDDITO IMPRESA E IRAP

La plusvalenza relativa a beni non iscritti in bilancio è rateizzabile

di Stefano Rossetti

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 19/2020](#) ad un'istanza di interpello ha chiarito che **la cessione di un marchio mai iscritto in bilancio può dar luogo ad una plusvalenza rateizzabile ai sensi dell'articolo 86, comma 4, Tuir.**

L'Amministrazione finanziaria è giunta a tale conclusione in considerazione del fatto che la cessione del marchio è avvenuta dietro pagamento di un corrispettivo, e, di conseguenza, si ritiene applicabile l'[articolo 86, comma 1, Tuir](#) in base al quale le plusvalenze rilevanti ai fini del reddito d'impresa sono quelle che derivano da:

- **cessione a titolo oneroso;**
- **risarcimento, anche in forma assicurativa**, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- **assegnazione dei beni ai soci**
- **destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.**

Una volta appurata l'imponibilità della plusvalenza, l'Agenzia delle Entrate, richiamando l'interpretazione fornita con la R.M. 9/611/1991, ha chiarito che:

- alla fattispecie in esame risulta applicabile l'[articolo 86, comma 4, Tuir](#), che **prevede la possibilità di rateizzare la plusvalenza nei casi in cui il bene plusvalente sia stato detenuto per un periodo non inferiore a tre anni;**
- la plusvalenza deve essere calcolata **contrapponendo al prezzo di cessione un costo di acquisto pari a zero**, analogamente al caso in cui il bene risulti completamente ammortizzato.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta in esame non è entrata nel merito del requisito triennale di possesso che, nel caso di specie, può essere verificato solo con **documentazione extracontabile**, considerato che il marchio oggetto di cessione non è mai stato iscritto in contabilità.

In tema di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali occorre sottolineare che l'[articolo 86, comma 4, Tuir](#), oltre a quanto sopra, prevede anche che:

- **la scelta di avvalersi della rateizzazione deve avvenire in dichiarazione dei redditi;**
- **in caso di omissione della dichiarazione fiscale la plusvalenza viene tassata integralmente nel periodo d'imposta in cui è realizzata.**

In relazione al primo aspetto si sottolinea che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il bene è stato ceduto il contribuente può decidere in quante **quote costanti desidera assoggettare la plusvalenza ad imposizione, fino ad un massimo di cinque, compreso il periodo d'imposta di realizzo** (cinque quote costanti rappresenta la massima dilazione consentita, pertanto il contribuente è libero anche di assoggettare a tassazione la plusvalenza per un periodo inferiore).

Tale scelta, **in relazione alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2019, deve essere effettuata compilando i righi RS126 e RS127 del Modello Redditi SC 2020.**

Sul tema, tuttavia, è opportuno segnalare la posizione della Suprema Corte (**Cassazione n. 991/2015**), la quale ha affermato che **la scelta relativa alla rateizzazione, oltre che in dichiarazione dei redditi, può avvenire anche ai sensi dell'[articolo 1 D.P.R. 442/1997](#), norma che disciplina l'opzione e la revoca di regimi contabili di determinazione dell'imposta e dei regimi contabili.**

Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, è possibile fruire del beneficio della rateizzazione della plusvalenza anche mediante **comportamento concludente**, ovvero mediante la corretta imputazione delle variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Per ciò che concerne l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale al fine di fruire della rateizzazione della plusvalenza, è utile ricordare che **la dichiarazione fiscale si intende validamente presentata se trasmessa all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto per legge; tuttavia l'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#) considera valida (ma tardiva) la dichiarazione spedita entro il novantesimo giorno dal termine previsto dalla legge**. Oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.

Da ultimo, si rammenta che **la scelta della rateizzazione non può essere revocata dal contribuente presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) in quanto tale possibilità è riservata alla correzione "di errori od omissioni compresi quelli che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito d'imposta".**

Attraverso la dichiarazione integrativa è possibile rimuovere errori od omissioni limitatamente ai dati contenuti nella dichiarazione di redditi che si qualificano come **dichiarazioni di scienza**, restando così **esclusi gli errori legati a manifestazioni di volontà negoziale del contribuente tra cui figura la facoltà concessa al contribuente di rateizzare la plusvalenza ai sensi dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#) (vedasi [circolare 8/E/2010](#), [risoluzione 325/E/2002](#), [Cassazione n. 14550/2018](#) e [Cassazione n. 30172/2017](#)).**

Ciò è coerente con il fatto che, a posteriori, il contribuente potrebbe ritenere conveniente modificare la scelta effettuata in precedenza:

- modificando la durata della dilazione;
- revocando l'opzione;
- esercitando l'opzione in caso di tassazione integrale della plusvalenza.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)